



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 26705 / 164.2015.11. del 22 DIC. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Adempimenti e approvazione regolamento per il funzionamento dell'ufficio legale dell'IACP di Trapani

Assessorato Regionale Infrastrutture e mobilità
Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti
Servizio 13 – Vigilanza enti
Palermo
(rif. Prot. 61341 del 9 dicembre 2015)

1. Con la nota in riferimento è stata chiesta consultazione relativamente all'approvazione del regolamento per il funzionamento dell'ufficio legale dell'IACP di Trapani, adottato con deliberazione n. 95 del 17 novembre 2015, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, *“nella considerazione che l'articolo 23 della legge 247/2012 riconosce agli avvocati pubblici un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta”*.

Si riferisce al riguardo che, ai punti 4 e 5 del capo 6 del regolamento è previsto che:
“All'avvocato è inibito l'esercizio della libera professione, ma può assumere il patrocinio di altri Enti e/o soggetti della P.A., ovvero fornire a questi consulenza regolata da apposita convenzione, anche a tempo indeterminato su richiesta di questi e dietro consenso del presidente dell'istituto, fatte salve le esigenze dell'ente”.

Su tale ultima previsione codesto richiedente nutre *“notevoli perplessità”*, per contrasto con l'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 che prevede l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con qualunque impiego o ufficio retribuito a carico del bilancio dello Stato o degli enti pubblici.

Per altro verso, l'articolo 23 della legge 247/2012 dispone che l'esercizio dell'attività legale presso gli enti pubblici avvenga *in forma esclusiva* presso l'ufficio stabilmente costituito.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene utile sottolineare che, benchè l'IACP rientri tra gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 10/2000,

la specificità (*rectius* specialità) delle norme che regolamentano l'esercizio dell'attività forense presso gli enti pubblici, non sembra attribuire all'Amministrazione regionale un sindacato di merito in ordine alle scelte operate dall'ente medesimo nell'ambito della regolamentazione del proprio ufficio legale, almeno sotto il profilo dell'attività forense *strictu sensu* considerata.

Invero, l'organo cui fare riferimento per il "controllo" del regolamento in parola, si ritiene sia il Consiglio dell'ordine degli avvocati territorialmente competente, cui spetta, ai sensi del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, la verifica delle condizioni richieste per l'iscrizione degli avvocati nel relativo albo.

Ad ogni buon fine, nei limiti delle considerazioni sopra evidenziate, e per una fattiva collaborazione che contraddistingue i rapporti tra pubblici uffici, si forniscono, di seguito, alcune considerazioni generali sul tema oggetto di parere.

Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 31.12.2012, n. 247, prevede che "*per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale*".

Il tenore letterale della disposizione sopra richiamata non sembra destare dubbi interpretativi di alcun genere, atteso che, tra le condizioni richieste per l'iscrizione all'albo è prevista la forma esclusiva delle funzioni svolte. E' cioè necessario, ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione all'albo speciale degli avvocati, che il richiedente non sia "semplicemente" in rapporto di lavoro con l'ente pubblico, ma è altresì indispensabile che l'attività dallo stesso prestata sia esercitata in forma esclusiva e, conseguentemente, con esclusione di qualsivoglia ulteriore prestazione svolta al di fuori dell'ufficio legale di appartenenza stabilmente costituito ¹.

Una differente previsione regolamentare che consentisse, come nel caso oggetto di consultazione, anche la prestazione di un'attività al di fuori del proprio ufficio di appartenenza, seppur nei confronti di *altri* enti locali, si porrebbe in evidente contrasto con la disposizione normativa sopra richiamata.

In tal senso depone anche il primo comma dell'articolo 23 citato che consente l'iscrizione nell'albo speciale a condizione che all'avvocato venga affidata la "trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente" (e cioè soltanto quelli dell'ufficio di appartenenza).

Pertanto, e concordemente alle perplessità sollevate da codesto richiedente, si è dell'avviso che la disposizione di cui ai punti 4 e 5 del capo 6 del regolamento adottato dall'IAPC per l'istituzione del proprio ufficio legale, andrebbe rimodulata nei termini che precedono.

Si ritiene tuttavia, come già accennato, che l'organismo deputato a verificare le condizioni di

¹ Cfr. *ex multis* Cass. civ., sez. un., 15-09-2010, n. 19547: "*L'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici - nel caso di specie istituto di credito di diritto pubblico - richiede, quale presupposto imprescindibile la «esclusività» dell'espletamento da parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente presso il quale prestano la propria opera, risultando incompatibile, a tal fine, lo svolgimento di attività gestionali, nella fattispecie attività di coordinamento inerenti ad uffici, funzioni e strutture per l'area territoriale Sicilia della banca Monte dei Paschi di Siena.*"

Nello stesso senso Cass. civ., sez. un., 16-07-2008, n. 19497.

ammissibilità dell'iscrizione ed eventualmente, anche quelle istitutive dell'ufficio legale stabilmente costituito, sia il Consiglio dell'ordine degli avvocati territorialmente competente, cui potrà essere eventualmente inoltrato il regolamento in parola per le opportune verifiche.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



il dirigente avvocato Paolo Chiapparrone



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

L'AVVOCATO GENERALE VICARIO
(Avv. Paolo Chiapparrone)

